REGOLAMENTO (CEE) N. 885/73 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1973

relativo alla non-applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 nel settore dello zucchero

L CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 509/73 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede la limitazione degli importi di compensazione monetari al livello dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 6, dell'atto allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), non è applicabile nel settore dello zucchero in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 223/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che adotta le norme generali per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero in seguito all'adesione di nuovi Stati membri (4) ;

che gli importi di compensazione monetari non sono applicabili allo zucchero importato in virtù del protocollo n. 17 dell'atto di adesione ;

considerando che per evitare distorsioni della concorrenza tra lo zucchero importato nel Regno Unito proveniente dal Commonwealth e quello proveniente dagli altri Stati membri della Comunità è necessario non applicare nel settore dello zucchero l'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 974/71 non è applicabile nel settore dello zucchero né alla parte di zucchero dei prodotti che contengono zucchero e di cui al regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile n ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 27 del 1º. 2. 1973, pag. 6.
(5) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.